

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 10/4/2014
RFI-DTCA0011/P/2014/0001283

Direzione Tecnica
Il Direttore

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**IMPRESE FERROVIARIE IN POSSESSO
DI CERTIFICATO DI SICUREZZA**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**VERIFICATORI INDIPENDENTI DI
SICUREZZA**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**CENTRI DI FORMAZIONE
RICONOSCIUTI**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
Piazza della Stazione n° 45
50123 FIRENZE

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Sig. Amministratore Delegato
SEDE

Oggetto: Trasmissione della Disposizione di Esercizio n°05 del 09/04/2014

Allegati n. 1

Unita alla presente si trasmette la Disposizione di Esercizio n°05 del 09/04/2014 concernente la procedura d'interfaccia per l'adozione dell'ora legale e il ripristino dell'ora solare.

Giovanni Costa



Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 15 del - 9 APR. 2014

**“Procedura d’interfaccia per l’adozione dell’ora legale
e il ripristino dell’ora solare”**

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanati dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2000/84/CE del 19 gennaio 2001;

VISTO l’articolo 22 della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante “Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE”;

VISTE le circolari M.122/15/13.1-M.311/2531/15/984/Inv. del 1/9/1984 e M.122/4/13.1-M.311.2751.15 del 6/3/1985;

CONSULTATE le imprese ferroviarie in possesso del certificato di sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 188/2003, mediante invio della bozza del provvedimento normativo in elaborazione (nota RFI-DTC\A0011\P\2014\0000922 del 14/03/2014);

Pagina 1 di 4

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

a norma dell’art. 2497 sexies

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 32.007.632.690,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758500

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





VISTA la relazione finale del 21/3/2014 elaborata ai sensi della procedura RFI SDR SIGS P 16 1 2 del 1/9/2013;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 1

(Finalità, campo di applicazione e definizioni)

1. La presente disposizione di esercizio stabilisce le procedure d'interfaccia fra RFI e le Imprese Ferroviarie (IF) inerenti all'adozione dell'ora legale e al ripristino dell'ora solare sul territorio italiano e si applica sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale.

2. Ai fini della presente disposizione di esercizio, in base a quanto previsto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/84/CE del 19 gennaio 2001, si intende per:

- «ora solare»: l'orario coincidente con quello del fuso orario di riferimento per i Paesi dell'Europa Centrale (UTC+1);
- «ora legale»: l'orario anticipato di 60 minuti rispetto all'«ora solare» adottato nel periodo che inizia alle ore 2.00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e termina alle ore 2.00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre.

Articolo 2


(Regolazione degli orologi)

1. In conseguenza dell'adozione dell'ora legale, ogni anno, alle ore 2.00 del mattino dell'ultima domenica di marzo occorre portare avanti di un'ora gli orologi, regolandoli sulle ore 3.00. Viceversa, alle ore 3.00 (ora legale) del mattino dell'ultima domenica di ottobre occorre portare indietro di un'ora gli orologi regolandoli sulle ore 2.00.

L'applicazione di tale provvedimento non richiede ulteriori comunicazioni specifiche da parte di questo gestore.

2. Le IF devono emanare autonomamente apposite procedure interne al fine di assicurare i corretti riferimenti d'orario per il proprio personale addetto alla condotta dei treni e alle altre attività di sicurezza. Qualora le suddette procedure richiedessero il temporaneo arresto dei treni, lo stesso deve avvenire d'iniziativa dell'agente di condotta che dovrà informarne preventivamente il regolatore della circolazione.

3. Tutti gli agenti addetti alla circolazione dei treni e alle altre attività di sicurezza all'ora prevista del passaggio da ora solare a ora legale, e viceversa, devono, di propria iniziativa, regolare i propri orologi.





4. La Direzione Produzione resta incaricata di impartire le necessarie disposizioni di dettaglio per la verifica degli orologi e dei registratori cronologici di eventi collegati a sistemi di sincronizzazione e per la regolazione di quelli che ne sono sprovvisti.

5. Nei manuali operativi dei sistemi informativi in uso in RFI deve essere sempre fornita evidenza di come avviene l'aggiornamento dell'orario nel sistema e le eventuali operazioni da compiere a cura dell'utente RFI.

Articolo 3

(Provvedimenti inerenti alla circolazione dei treni,
connessi con l'attivazione dell'ora legale)

1. Nell'ultima domenica di marzo, i treni che si trovano in circolazione alle ore 2.00 del mattino o che secondo l'orario hanno origine fra le ore 2.00 e le ore 2.59 del mattino maturano maggior ritardo, per effetto del passaggio dall'ora solare all'ora legale, fino a un massimo di 60 minuti.

2. Sulle linee con periodi di sospensione dal servizio interessanti le ore 2.00 del mattino, la partenza o transito del primo treno dopo il termine del periodo di sospensione potrà essere disposto dal regolatore della circolazione solo dopo aver accertato il regolare presenziamento, ove previsto, dei posti intermedi e di linea fino alla successiva località di servizio abilitata.


Articolo 4

(Provvedimenti inerenti alla circolazione dei treni,
connessi con il ripristino dell'ora solare)

1. Nell'ultima domenica di ottobre, l'intervallo orario dalle 2.00 alle 3.00 del mattino si ripete due volte. In considerazione di ciò i treni che hanno origine in tale fascia oraria dovranno essere messi in circolazione in base all'orario regolato sull'ora solare. I treni in circolazione tra le ore 2.00 e le ore 3.00 (ora legale) dovranno essere arrestati d'iniziativa dall'agente di condotta - informato a cura del referente dell'IF di appartenenza - nelle opportune stazioni stabilite d'intesa tra il DCCM e il Referente dell'IF interessata, tenendo conto dei provvedimenti all'occorrenza disposti dalle competenti strutture della Direzione Commerciale ed Esercizio Rete e della Direzione Produzione di RFI.

2. D'intesa tra il DCCM e il Referente dell'IF interessata, tenuto conto dei provvedimenti d'orario all'occorrenza disposti dalle competenti strutture di RFI, ove nulla osti, può essere disposto il proseguimento immediato dei treni o il loro inoltro in anticipo rispetto agli orari suddetti.

3. È vietata la programmazione di rallentamenti con ora di attivazione o cessazione compresa fra le ore 2.00 e le ore 3.00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre e di rallentamenti limitati a determinati periodi della giornata, qualora l'ora di inizio o termine di tale periodo possa ricadere anche nella medesima fascia oraria.





È altresì da evitare la concessione di interruzioni e intervalli d'orario con inizio o termine compresi nella medesima fascia oraria.

Articolo 5

(Linee con DU e linee sulle quali l'anticipo corsa è ammesso solo con prescrizione)

1. Sulle linee esercitate con Dirigente Unico e sulle linee sulle quali l'anticipo corsa è ammesso solo con prescrizione, è vietato l'inoltro dei treni in anticipo di corsa dalle ore 2 alle ore 3 (ora legale) dell'ultima domenica di ottobre.

2. Sulle linee a Dirigenza Unica, il Dirigente Unico dovrà vincolare il proseguimento dei treni interessati dal passaggio dall'ora solare all'ora legale e viceversa al suo nulla osta, che concederà solo dopo aver ricevuto dal Capotreno la conferma verbale che tutto il personale del treno abbia provveduto alla regolazione degli orologi.

3. Sulle altre linee sulle quali l'anticipo corsa è ammesso solo con prescrizione, il Dirigente dovrà farsi confermare verbalmente dal Capotreno dei treni interessati dal passaggio dall'ora solare all'ora legale e viceversa, all'atto del licenziamento, che tutto il personale del treno abbia provveduto alla regolazione degli orologi.

Articolo 6

(Norme d'interfaccia, abrogazioni)

1. Il contenuto della presente disposizione costituisce "norma d'interfaccia" fra RFI e le imprese ferroviarie circolanti sulla infrastruttura ferroviaria nazionale, ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

2. Dall'entrata in vigore della presente disposizione di esercizio sono abrogati i seguenti provvedimenti normativi:

- circolare M.122/15/13.1-M.311/2531/15/984/Inv. del 1/9/1984;
- circolare M.122/4/13.1-M.311.2751.15 del 6/3/1985.

Articolo 7

(Avvisi)

Le Imprese Ferroviarie e le strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Sistemi di Gestione della Sicurezza, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente disposizione.

Articolo 8

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente disposizione, che a cura di questa Direzione Tecnica è pubblicata in formato pdf sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, anche nella banca dati on-line e-POD RFI, entra in vigore il 1° luglio 2014.

Giovanni Costa

